

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE**

La presente polizza è stipulata tra

**acquevenete SpA**  
**Via Cristoforo Colombo, 29/A**  
**35043 Monselice (PD)**

e

**XXXXX**  
**XXXXX**  
**XXXXX**  
**XXXXX**

Durata del contratto

**Dalle ore 24.00 del : 30 06 2024**  
**Alle ore 24.00 del : 31 12 2026**

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

**Alle ore 24.00 di ogni : 31 12**

## **SOMMARIO**

### **DEFINIZIONI E NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INGNERALE**

Art.1	Definizioni
Art.2	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.3	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.4	Aggravamento di rischio
Art.5	Diminuzione del rischio
Art.6	Durata e proroga del contratto
Art.7	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.8	Regolazione del premio
Art.9	Revisione del prezzo
Art.10	Recesso
Art.11	Modifiche dell'Assicurazione
Art.12	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.13	Oneri fiscali
Art.14	Foro competente
Art.15	Obblighi in caso di sinistro
Art.16	Obbligo di cooperazione dell'assicurato in caso di sinistro
Art.17	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.18	Coassicurazione e delega
Art.19	Clausola broker
Art.20	Rinvio alle norme di legge
Art.21	Obbligo in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello stabilimento o procedura concorsuale
Art.22	Limiti di risarcimento
Art.23	Scoperto – Franchigia
Art.24	Datazione dell'inquinamento
Art.25	Inserimento stabilimento in corso di polizza
Art.26	Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori
Art.27	Estensione territoriale
Art.28	Ispezioni tecniche e documentazione

### **GARANZIA BASE**

#### **SEZIONE 1 ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO**

Art.1	Oggetto dell'Assicurazione
Art.2	Inizio e termine delle garanzie
Art.3	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

#### **SEZIONE 2 ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE**

Art.1	Oggetto dell'Assicurazione
Art.2	Sottolimito per interventi di bonifica interni allo stabilimento
Art.3	Condizioni di assicurazione
Art.4	Pluralità di autori del danno

### **SEZIONE 3 ESCLUSIONI**

- Art.1 Esclusioni comuni a tutte le sezioni
- Art.2 Delimitazioni relative alla Sezione 1
- Art.3 Esclusioni relative alla Sezione 1
- Art.4 Esclusioni relative alla Sezione 2

### **SEZIONE 4 GARANZIE OPZIONALI**

- Art.1 Garanzia A – Danni da amianto
- Art.2 Garanzia B – Danni all'interno dello stabilimento assicurato
- Art.3 Garanzia C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi
- Art.4 Garanzia D – Committenza del trasporto di merci pericolose

### **SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

## DEFINIZIONI E NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art.1 - Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"><li>• la Società Contraente;</li><li>• i membri del Consiglio di Amministrazione nonché tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questi si avvalga ai fini della propria attività.</li></ul>
<b>Società :</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker :</b>	Curtis Srl
<b>Premio :</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Indennizzo :</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale :</b>	La somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione
<b>Periodo di assicurazione :</b>	Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti
<b>Bonifica :</b>	Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana
<b>Condizioni originarie :</b>	Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale
<b>Danno ambientale :</b>	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali
<b>Elemento interrato :</b>	Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna
<b>Inquinamento :</b>	Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una

	o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività
<b>Interventi di bonifica :</b>	Ogni intervento di <b>Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica</b> , nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio
<b>Matrici ambientali :</b>	Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere
<b>Messa in sicurezza d'emergenza :</b>	Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi
<b>Messa in sicurezza permanente :</b>	L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente
<b>Prestatori di lavoro :</b>	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti.
<b>Ripristino post-bonifica :</b>	Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso
<b>Ripristino del danno ambientale :</b>	Insieme dei seguenti interventi di riparazione del <b>Danno Ambientale</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Ripristino Primario</b> - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;</li> <li>○ <b>Ripristino Complementare</b> - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;</li> <li>○ <b>Ripristino Compensativo</b> - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo</li> </ul>
<b>Risorse naturali :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;</li> <li>○ Le acque superficiali, sotterranee e costiere;</li> <li>○ Il suolo e sottosuolo</li> </ul>
<b>Servizi naturali :</b>	Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività
<b>Spese :</b>	Le Spese effettivamente sostenute;
<b>Stabilimento :</b>	Il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione

	(od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura
--	--

## **Art.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.). Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

## **Art.3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

## **Art.4 – Aggravamento di rischio**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

## **Art.5 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **Art.6 - Durata e proroga del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo fatta salva la facoltà per l'Azienda di richiedere ed ottenere il rinnovo per un periodo massimo di due ulteriori annualità alle medesime condizioni contrattuali ed economiche; tale opzione di rinnovo potrà essere esercitata dall'Azienda con comunicazione da inviarsi alla Società non oltre 30 giorni dalla scadenza tramite lettera raccomandata o PEC. La Società Assicuratrice non potrà opporre alcun diniego o riserva alla richiesta del Contraente e sarà obbligata al rinnovo della copertura per il periodo richiesto.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi centottanta giorni prima della suddetta scadenza

#### **Art.7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto purché la Società Assicuratrice abbia provveduto a presentare, direttamente o per il tramite del broker, il DURC aggiornato.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

#### **Art.8 – Regolazione del premio (NON OPERANTE)**

#### **Art.9 – Revisione del prezzo**

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste dall'Art.4 - "Aggravamento del rischio", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 250%, la Società potrà richiedere la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art.7 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dell'Art.5 - "Diminuzione del rischio" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

#### **Art.10 - Recesso**

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

##### **Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che

non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

#### Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art.9 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

#### Recesso per diminuzione del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art.9 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

### **Art.11 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

### **Art.12 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail, pec o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

### **Art.13 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art.14 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del Tribunale di Vicenza.

### **Art.15 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al consulente, entro 10 giorni lavorativi da quando l'Ufficio preposto ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).



#### **Art.16 - Obbligo di cooperazione dell'Assicurato in caso di sinistro**

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi .

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

#### **Art.17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società s'impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art.18 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art.19 - Consulente**

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto Curtis Srl, con sede legale in Treviso, Vicolo Carlo Alberto 3, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.000487552, che agisce in quanto Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Curtis Srl, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà all'emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.  
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.  
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- S'intende operante il disposto dell'Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, pertanto il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art.118 del D.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

#### **Art.20 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art.21 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale (NON OPERANTE)**

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

#### **Art.22 – Limiti di risarcimento**

Il Massimale indicato nella Sezione 5 rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

#### **Art.23 – Scoperto - Franchigia**

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nella Sezione 5.

Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato nella Sezione 5, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.

#### **Art.24 – Datazione dell'inquinamento**

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

#### **Art.25 – Inserimento stabilimento in corso di polizza**

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

#### **Art.26 – Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori**

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

**Art.27 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

**Art.28 – Ispezioni tecniche e documentazione**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

## GARANZIA BASE

### SEZIONE 1 ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO

#### **Definizione valida solo per la presente Sezione :**

**"Sinistro"**: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

#### **Art.1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

#### **Art.2 – Inizio e termine delle garanzie**

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata alla Sezione 5.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

#### **Art.3 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

## **SEZIONE 2 ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE**

### **Definizione valida solo per la presente Sezione :**

**“Sinistro”:** l’evento, occorso in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta dall’Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

### **Art.1 – Oggetto dell’assicurazione**

Fermo quanto previsto dall’Articolo che segue, la Società rimborserà all’Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto 1 della Sezione 5., le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall’Art.13 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

### **Art.2 – Sottolimito spese per interventi di bonifica interni allo stabilimento**

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all’importo indicato al punto 2 della Sezione 5., da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

### **Art.3 – Condizioni di assicurazione**

L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

### **Art.4 – Pluralità di autori del danno**

Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.

### SEZIONE 3 ESCLUSIONI

#### Art.1 – Esclusioni comuni a tutte le sezioni

L'Assicurazione non comprende:

- 1) I danni o le Spese:
  - a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
  - b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
  - c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
  - d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
  - e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
  - f. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
  - g. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - h. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dall'art.21 delle norme che regolano l'Assicurazione in generale;
  - i. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
  - j. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
  - k. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
  - l. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
  - m. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- 2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

#### Art.2 – Delimitazioni relative alla Sezione 1

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

### **Art.3 – Esclusioni relative alla Sezione 1**

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

### **Art.4 – Esclusioni relative alla Sezione 2**

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

## **SEZIONE 4 GARANZIE OPZIONALI**

Operanti solo se espressamente richiamate nel Frontespizio di Polizza

### **Garanzia A – Beni all'interno dello stabilimento assicurato**

A deroga dell'esclusione di cui all'Art.3 Sezione 3 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

### **Garanzia B – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi**

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell'art.1 Sezione 3 lettera a), l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di "Inquinamento" s'intende abrogata e sostituita dalla seguente:

- **"Inquinamento"**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata;

L'art.25 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" s'intende abrogato e così sostituito: "L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea compresa la Svizzera."

### **Garanzia C – Committenza del trasporto di merci pericolose**

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell'art.1 Sezione 3 lettera a) e lettera b), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il



trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle sostanze da lui detenute.

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Sezione 5.

## SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

**Attività Assicurata: Gestione impianto di depurazione reflui misti**

**Ubicazione Stabilimento/i: Via Ca' Mignola Vecchia – Badia Polesine (RO)**

**Data di retroattività : 29.08.2003**

**Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie Euro 1.800.000,00**

**Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)**

Scoperto 10% minimo €2.500,00 massimo €25.000,00

**1. Sottolimito Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 350.000,00**

**2. Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2) Euro 200.000,00**

**Garanzie Opzionali** (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Sì/No)

Garanzia A - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sottolimito €180.000,00	Franchigia/ Scoperto 0% col minimo di €0,00 ed il massimo di €0,00
---	--	-------------------------	---

**Attività Assicurata: Gestione impianto di depurazione reflui civili**

**Ubicazione Stabilimento/i: Z.I. III Strada - Conselve (PD)**

**Data di retroattività : 09.11.2000**

**Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie Euro 3.000.000,00**

**Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)**

Scoperto 10% minimo €5.000,00 massimo €50.000,00

**1. Sottolimito Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 1.300.000,00**

**2. Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2) Euro 150.000,00**

**Garanzie Opzionali** (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Sì/No)

Garanzia A - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sottolimito €260.000,00	Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di €5.000,00 ed il massimo di €25.000,00
---	--	-------------------------	---

**Attività Assicurata: Gestione impianto di depurazione reflui civili**

**Ubicazione Stabilimento/i: Via del Borgo – Monselice (PD)**

**Data di retroattività : 10.12.1999**

**Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie Euro 2.600.000,00**

**Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)**

Scoperto 10% minimo €5.000,00 massimo €50.000,00

**1. Sottolimito Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 1.300.000,00**

**2. Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2) Euro 150.000,00**

**Garanzie Opzionali** (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Sì/No)

Garanzia A - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sottolimito €260.000,00	Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di €5.000,00 ed il massimo di €25.000,00
---	--	-------------------------	---

**Attività Assicurata: Gestione impianto di depurazione reflui misti e relativa rete fognaria**

**Ubicazione Stabilimento/i: Via Contarini – Porto Viro (RO)**

**Data di retroattività : 05.02.2007**

**Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie Euro 1.800.000,00**

**Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)**

Scoperto 10% minimo €2.500,00 massimo €25.000,00

**1. Sottolimito Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 350.000,00**

**2. Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2) Euro 180.000,00**

**Garanzie Opzionali** (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Sì/No)

Garanzia A - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sottolimito €180.000,00	Franchigia/ Scoperto 0% col minimo di €0,00 ed il massimo di €0,00
---	--	-------------------------	---

**Attività Assicurata: Gestione impianto di stoccaggio provvisorio di RS Pericolosi e non Pericolosi**

**Ubicazione Stabilimento/i: Viale Porta Po – Rovigo (RO)**

**Data di retroattività : 31.12.2002**

**Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie Euro 1.800.000,00**

**Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)**

Scoperto 10% minimo €3.500,00 massimo €35.000,00

**1. Sottolimito Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 300.000,00**

**2. Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2) Euro 180.000,00**

**Garanzie Opzionali** (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Sì/No)

Garanzia A - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sottolimito €180.000,00	Franchigia/ Scoperto 0% col minimo di €0,00 ed il massimo di €0,00
---	--	-------------------------	---

**Attività Assicurata: Gestione impianto per il deposito temporaneo preliminare e ricondizionamento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da materiali contenenti amianto**

**Ubicazione Stabilimento/i: Via dell'Artigianato – Conselve (PD)**

**Data di retroattività : 12.10.2022**

**Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie Euro 2.000.000,00**

**Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)**

Franchigia €5.000,00

**1. Sottolimito Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 400.000,00**

**2. Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2) Euro 200.000,00**

**Garanzie Opzionali** (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Sì/No)

Garanzia A - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sottolimito €200.000,00	Franchigia €5.000,00
---	--	-------------------------	----------------------

**Attività Assicurata: Gestione impianto per il deposito temporaneo preliminare e  
ricondizionamento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da materiali contenenti amianto**

**Ubicazione Stabilimento/i: Via Roma 6/8 – Carceri (PD)**

**Data di retroattività : 12.10.2022**

**Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie** Euro **2.000.000,00**

**Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)**

Franchigia €5.000,00

**1. Sottolimito Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b)** Euro **400.000,00**

**2. Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2)** Euro **200.000,00**

**Garanzie Opzionali** (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Sì/No)

Garanzia A - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sottolimito €200.000,00	Franchigia €5.000,00
---	--	-------------------------	----------------------

---

**Attività Assicurata: Gestione del ciclo integrato dell'acqua**

---

**Ubicazione Stabilimento/i:** Varie ovunque il Contraente esercita la propria attività con esclusione degli impianti riportati nelle schede precedenti. Per stabilimenti si intende pozzi, serbatoi pensili, centrali di acquedotto, rete acquedotto, rete fognatura, sollevamenti fognatura, depuratori, serbatoi a terra, rilanci acquedotto, vasche imhoff ed in generale ogni tipo di impianto destinato all'espletamento dell'attività

---

**Data di retroattività :** 15.09.1996

---

**Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie** Euro 7.500.000,00

---

**Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)**

---

Franchigia € 7.500,00

---

**1. Sottolimito Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b)** Euro 5.000.000,00

---

**2. Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2)** Euro 1.500.000,00

---

**Garanzie Opzionali** (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Sì/No)

---

Garanzia A - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sottolimito € 500.000,00	Franchigia € 10.000,00
Garanzia B - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sottolimito € 1.500.000,00	Franchigia € 10.000,00

---

Si precisa che la copertura viene estesa ai danni da inquinamento ed al danno ambientale verificatisi durante la circolazione o la sosta dei mezzi dell'Assicurato nel caso in cui le polizze RCT e/o RCA non risultino operanti, salva la facoltà di rivalsa nei confronti dei suddetti assicuratori. La presente estensione viene prestata con un sottolimito di € 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo ed una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000,00

**GARANZIA OPZIONALE Valida per tutti gli stabilimenti e tutte le attività del Contraente**

---

Garanzia C – Committenza del Trasporto di merci pericolose	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sottolimito € 1.000.000,00	Franchigia € 10.000,00
--	--	----------------------------	------------------------

**Premio minimo imponibile comunque dovuto €.**xxx0,00

**Imposte €.**xxx,00

**Premio lordo €.**xxxx0,00

In rate annuali scadenti il 31.12 di ogni anno

**Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**IL CONTRAENTE**

xxx

xxx

**LA SOCIETA'**

xx xx

xx xx

**Documento firmato digitalmente**